

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 536-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 25 maggio 1977*

*modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato,
commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1977
(V. Stampato n. 1489)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1977*

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee
(73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve posse-
dere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

- a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) contatori elettrici;
- e) prese e spine di corrente per uso domestico;
- f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
- h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
- i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Art. 2.

Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 può essere posto in commercio solo se — costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 può essere posto in commercio solo se — costruito a regola d'arte in materia di sicurezza — non com-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sicurezza — non comprometta in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge.

Art. 3.

Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla Commissione della Comunità europea.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'organo di normalizzazione di cui al successivo articolo 8, sono recepite le norme armonizzate.

Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

prometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Identico.

Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Identico.

Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Identico.

Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, provvederà a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 e recepita in Italia.

Art. 5.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto, purchè dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia e ciò sia stato attestato da uno degli organismi designati ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 6.

Salvo prova del contrario, ed ancorchè non conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui risulti la conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto, purchè dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

L'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità ovvero il rilascio di un attestato di conformità da parte degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità economica europea importa la presunzione che il materiale stesso è conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Si considera altresì conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 il materiale elettrico, in particolare quello industriale, munito di una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

Art. 8.

La designazione per l'Italia degli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e gli attestati a norma dell'articolo 7 e di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi alla disposizione dell'articolo 2.

Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri la non corrispondenza del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2 può vietarne l'immissione nel mercato o limitarne la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha facoltà di disporre accertamenti per campione direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi alla disposizione dell'articolo 2.

Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri la non corrispondenza del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2 può vietarne l'immissione nel mercato o limitarne la

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

circolazione con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

circolazione con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 10.

La libera circolazione del materiale indicato dall'articolo 1 è ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo comma dell'articolo 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge.

ALLEGATO

PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE
ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI
DI TENSIONE

1. — *Requisiti generali.*

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

b) il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, semprechè esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. — *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo

di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. — *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

ALLEGATO

PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE
ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI
DI TENSIONE

Identico.